



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Deliberazione n. 614

del 20/05/2022

OGGETTO: stipula degli accordi convenzionali, extra rete formativa tra l'Università degli Studi di Catania (*soggetto promotore*) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) (*soggetto ospitante*), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, individuato nel Dott. Marco Grillo, aventi validità di far data di mesi 4 decorrenti dal perfezionamento dell'atto.

<p>Proposta n. 73 del 17.05.2022</p> <p>Area proponente: Area Affari Generali</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine</i></p> <p>L'ESTENSORE DELL'ATTO <i>Dott.ssa Antonella Pastore</i> <i>f.to</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile</p> <p>Firmato digitalmente da: Cinzia Di Noto Data: 17/05/2022 13:36:43</p>	<p>Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Imputazione del costo nr. _____ del _____</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p> <hr/>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Il Responsabile dell'Unità proponente: Il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Silvia Salerno Firmato digitalmente da: SALERNO SILVIA Ruolo: dottoressa Data: 18/05/2022 23:02:39</p>	

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone

ai sensi del D.A. n. 599 del 01 luglio 2020

con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

e del Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Cimò

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante
Sig.ra Grazia Scalici



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D.P.R. del 11 luglio 1980 n. 382 recante "riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa di didattica";
- VISTO** il D.P.R. del 10 marzo 1980 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO** il D.M. n. 261 dell'8 novembre 1991 recante l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs del 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i D.M. 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE" che modificano la direttiva 93/16/CE;
- VISTO** il D. Lgs 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M. 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica" ed in particolare l'art. 7 comma 3 che dispone che possono essere istituiti corsi di specializzazione in applicazione alle direttive europee;
- VISTO** il D.M. 1 agosto 2005, n. 258 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di Area sanitaria" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. del 29/03/2006 recante la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione G.U. Serie Generale n. 105 del 08.05.2006- Suppl. Ord. n. 115;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 04.02.2015 n. 68 recante "Riordino delle scuole di specializzazione di Area sanitaria";



- VISTO** il D.I. del 13.06.2017 n. 402 /2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di Area sanitaria;
- VISTI** i Protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti;
- VISTE** le note prot. 0006694 del 06/08/2020 della Direzione Sanitaria di Presidio dell'AOUP "Regolamentazione per la diffusione del SARS-CoV-2. Controllo ingressi dei Plessi", nonché le successive note del 12.08.2020 recante: "Attività di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Controllo dei Plessi." e prot. 0007227 del 03.09.2020 recante "screening sierologico SARS- CoV-2 per attività di tirocinio in presenza" regolamentanti le attività di prevenzione della diffusione pandemica da SARS-CoV-2.

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162 le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 402 del 13/06/2017 le scuole di Specializzazione, costituite ai sensi del D.I. 68/2015, possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con Aziende o enti esterni alle strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

l'Università degli Studi di Catania (*di seguito denominata soggetto promotore*), in data 02.03.2021, con nota inviata a mezzo mail, all'Ufficio Convenzioni dell'AOUP ed introitata ha manifestato interesse alla statuizione di un rapporto convenzionale extra rete formativa con questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito denominata soggetto ospitante o anche AOUP*), volto a garantire il perfezionamento della formazione specialistica di nr. 1 medico in formazione della propria Scuola di Specializzazione in Oftalmologia

ATTESO CHE l'AOUP ha valutato positivamente l'istanza in esame.

STABILITO

in virtù degli accordi intrapresi verrà consentita la frequenza per le attività di tirocinio per ad un medico in formazione del soggetto promotore individuato nel Dott. Marco Grillo CF GRLMRC92L22C351C;

dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti giuridici ed economici di che trattasi mediante la sottoscrizione di un accordo convenzionale, costituito da nr 8 pagg e da nr 19 artt che, unitamente al progetto formativo, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

che l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;

che il periodo di validità degli accordi di mesi 4 che si intendono decorrenti dal perfezionamento dell'accordo. Le attività saranno svolte presumibilmente dal maggio 2022 ad agosto 2022.



PRECISATO CHE

lo specializzando svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura di afferenza, in coerenza con le esigenze del piano formativo.

la durata massima del periodo di frequenza complessivamente autorizzabile per la fattispecie richiesta è pari a mesi diciotto.

DATO ATTO CHE

il Consiglio della Scuola di Specializzazione del soggetto promotore nella seduta del 09.02.2022 ha approvato le attività in parola;

la stessa provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.

PRESO ATTO CHE

l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;

le attività formative previste nell'accordo saranno garantire sotto la guida del Responsabile dell'U.O.C. di Oculistica, Struttura di assegnazione del medico in formazione, che assumerà i compiti previsti nell'accordo convenzionale sottoscritto e provvederà altresì all'individuazione del tutor, in coerenza con le attività previste nel piano formativo.

il Resp.le dell'U.O.C., di concerto con il Direttore del DAI di afferenza avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.

ACQUISITO

il nulla osta alla frequenza dello esposto in rispettivamente dalla Prof. Cillino in data 27/04/2022, n.q. di Responsabile pro-tempore dell'U.O.C. Oculistica dell'AOUP, nonché dalla Dott.ssa Rosaria Licata, n.q. di Referente della Formazione Aziendale con mail del 28/04/2022 e dal Prof. Marcello Ciaccio, n.q. di Preside della Scuola di Medicina, espresso in data 02.05.2022.

VISTO

la pec del 10.05.2022 introitata al prot. gen.le dell'AOUP, in pari data, al nr 21536 con la quale il soggetto promotore ha inviato l'accordo convenzionale, sottoscritto per accettazione.

SU

proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;

SENTITO

il parere favorevole del Direttore Sanitario così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

la stipula degli accordi convenzionali, extra rete formativa, tra l'Università degli Studi di Catania (*soggetto promotore*) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) (*soggetto ospitante*), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, aventi validità di mesi 4 a far data dal perfezionamento dell'atto.



di approvare lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti contraenti, costituito da nr 8 pagg da nr 19 artt. recante la regolamentazione giuridica ed economica dei rapporti in esame, che, unitamente al piano formativo, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

di consentire, in dipendenza dei presenti accordi, lo svolgimento delle attività che trattasi ad nr. 1 medico in formazione della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia del soggetto proponente individuato nel Dott. Marco Grillo CF GRLMRC92L22C351C.

di stabilire che

l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;

il periodo di validità degli accordi di mesi 4 che si intendono decorrenti dal perfezionamento dell'accordo. Le attività saranno svolte presumibilmente dal maggio 2022 ad agosto 2022.

di precisare che:

lo specializzando svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura di afferenza, in coerenza con le esigenze del piano formativo;

la durata massima del periodo di frequenza complessivamente autorizzabile per la fattispecie richiesta è pari a mesi diciotto.

di dare atto che:

il Consiglio della Scuola di Specializzazione del soggetto promotore nella seduta del 09.02.2022 ha approvato le attività in parola;

la stessa provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.

di prendere atto che:

l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;

le attività formative previste nell'accordo saranno garantire sotto la guida del Responsabile dell'U.O.C. di Oculistica, Struttura di assegnazione del medico in formazione, che assumerà i compiti previsti nell'accordo convenzionale sottoscritto e provvederà altresì all'individuazione del tutor, in coerenza con le attività previste nel piano formativo.

il Resp.le dell'U.O.C., di concerto con il Direttore del DAI di afferenza avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.

di notificare il presente provvedimento all'Università degli studi di Catania, al Resp.le dell'U.O.C. di Oculistica, all'Area Risorse Umane dell'AOUP, al Referente della Formazione Aziendale, al Preside della Scuola di Medicina e Chirurgia UNIPA, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP, al DPO, per quanto di competenza.

Il Direttore Amministrativo
(vacatio)

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Cimò

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone



Il Segretario Verbalizzante

Cresus Sole

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 22/05/2022 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta :

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA EXTRA RETE
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

TRA

L'Università degli Studi di Catania, con sede legale in Piazza Università, 2, Catania, codice fiscale 02772010878, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Francesco Priolo, in qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unict.it)

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, con sede legale in Palermo, in Via del Vespro, 129, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore il Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo (PA) il 21/05/1971, (PEC: protocollo@cert.policlinico.pa.it)

VISTI

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 1 agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", e ss.mm.ii.;
- il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il D.I. n. 716 del 16 settembre 2016 concernente il "Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- la nota del Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia prot. n. 895823 del 10.12.21 che propone la stipula della convenzione extra rete formativa con



l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;

- la nota del Direttore del Dipartimento di Chirurgia generale e Specialità Medico – chirurgiche prot. n. 895845 del 29.11.21 ed il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 14.12.21 prot. n.906851 in cui il Dipartimento approva la stipula della suddetta convenzione;
- il verbale della seduta del Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina del 17.12.21 prot. n. 917893/21, in cui ha espresso in merito parere favorevole;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi della normativa vigente, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane/estere non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del tirocinante in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei tirocinanti in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il soggetto ospitante dichiara:
 - di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il Dr. Grillo Marco, nato ad Catania (CT) il 22.07.1992 e residente a Catania in via Del Castagno n. 6 CAP 95121, C.F.: GRLMRC92L22C351C, tirocinante in formazione specialistica presso la Scuola di



Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi di Catania, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Oftalmologia.

Art. 3

Durata tirocinio

Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti ed accettazione del tirocinante. Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in formazione specialistica per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'Unità operativa (U.O.) di Clinica Oculistica, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale, secondo lo schema di cui all'allegato A.

Art. 5

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 6

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al Dirigente Responsabile U.O./Tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 7

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.



Art. 8

Copertura assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.I. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'all. 1 art.1.6 del D.I. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, il tirocinante sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 9

Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i tirocinanti in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca. Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base.

È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari.

L'Università degli Studi di Catania, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i tirocinanti in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione.

I medesimi sono tenuti a presentare al Responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la frequenza copia dell'attestato di idoneità alla mansione specifica prodotto dal medico competente dell'Università.



L'Ufficio competente del soggetto ospitante valuterà la certificazione di idoneità presentata in rapporto ai rischi del soggetto ospitante.

I tirocinanti in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 9 bis

Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

(per le Scuole in: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore;

Cardiochirurgia; Chirurgia generale; Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare; Fisica Medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Medicina nucleare; Neurochirurgia; Oftalmologia; Ortopedia e traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia)

Il soggetto ospitante, nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, sentito l'Esperto di Radioprotezione dell'Università degli Studi di Catania.

Il soggetto ospitante deve provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

Art. 10

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, il soggetto ospitante rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal tirocinante in formazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B alla presente convenzione.

Art. 11

Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.



Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 13

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità da maggio 2022 ad agosto 2022, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà esser prorogata a seguito di accordo tra le parti e accettazione del tirocinante.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo PEC., con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali dei tirocinanti, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I tirocinanti in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi



produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine i tirocinanti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 15

Forum di competenza

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 16

Codice etico e di comportamento

Il soggetto ospitante dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 1166 del 08.04.2021, pubblicato sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 17

Imposta di bollo

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale.

L'imposta di bollo rimane a carico dell'Università che fornirà al soggetto ospitante copia dell'avvenuto pagamento ovvero assolta in modo virtuale come da autorizzazione n. 108603 del 22.07.1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Catania.

Art. 18

Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

DIREZIONE GENERALE

*Gestione dei rapporti con il SSR e la formazione
specialistica*

Art. 19

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Il Rettore

Prof. Francesco Priolo



PRIOLO
FRANCESCO
03.05.2022
08:42:54
GMT+00:00

FIRMA PER IL SOGGETTO OSPITANTE

Il Legale Rappresentante pro-tempore

Commissario straordinario

Ing. Alessandro Caltagirone

Firmato digitalmente da: Alessandro Maria Caltagirone
Data: 19/05/2022 15:15:50